



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: [roccasm@roccasm.it](mailto:roccasm@roccasm.it) – PEC: [roccasm@pec.it](mailto:roccasm@pec.it) - SITO INTERNET: [www.roccasm.it](http://www.roccasm.it)

**COPIA**

## Ordinanza Sindacale n. 9 del 13-06-2020

**REVOCA DELL'ORDINANZA N. 8 DEL 26-05-2020 AVENTE AD OGGETTO "DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA'ARTIGINALI, PARRUCCHIERI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FASE2"**

## IL SINDACO



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: [utc@roccasm.it](mailto:utc@roccasm.it) - [utc-roccasm@pec.ancitel.it](mailto:utc-roccasm@pec.ancitel.it) SITO INTERNET: [roccasm.it](http://roccasm.it)

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 8 del 26-05-2020 avente ad oggetto "DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA'ARTIGINALI, PARRUCCHIERI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FASE2", con la quale si disponeva:

- **l'apertura di tutte le attività commerciali ed artigianali**, sia del settore alimentare che non alimentare, tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 07:00 alle ore 21:00 nel rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'allegato 10 dell'o.p.g.r. n. 59/2020;**
- **l'apertura degli acconciatori**, tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 07:00 alle ore 21:00, nel rispetto delle misure indicate negli allegati 1) e 2) dell'o.p.g.r. n. 56/2020;**
- **l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo: bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)** in tutti i giorni della settimana, compreso la domenica e i giorni festivi, **dalle ore 06:00 alle ore 00:30 del giorno successivo, nel rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'allegato 1 e 2 dell'opgr n. 59/2020.**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e **VISTI** gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**VISTO** in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 62 del 20 Maggio 2020 ed i protocolli di sicurezza con essa approvati;

**RILEVATO** che in considerazione della variata situazione epidemiologica nell'ambito nazionale ed in particolar modo regionale - con successive ordinanze il Presidente della Regione Abruzzo ha autorizzato le riaperture della maggior parte di luoghi ed attività, pubbliche e private;

**RITENUTO**, in considerazione del venir meno delle condizioni per il mantenimento delle misure restrittive atteso l'andamento della curva epidemiologica attuale, revocare l'ordinanza sopra citata in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività in essa specificate;

**VISTO** l'art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/200 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 "Testo unico in materia di commercio" stabilisce che i "I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienicosanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale";

**RITENUTO** di provvedere in merito in via d'urgenza;

**ORDINA**

**la revoca della propria Ordinanza n. 8 del 26-05-2020.**

**DISPONE**

che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data di pubblicazione della presente, sino a nuova disposizione e/o revoca della presente.

**INFORMA CHE**

- permangono vigenti tutte le disposizioni nazionali e regionali relative alle norme di sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

**DISPONE**

1.La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rocca Santa Maria (TE);

2.La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Polizia Locale;
- Carabinieri Comando Stazione di Valle Castellana.

IL SINDACO

*F.TO: Lino DI GIUSEPPE*